

proposta di regolamento n. 12/08

a iniziativa del Consigliere Luchetti
presentata in data 1° luglio 2008

MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 22 DICEMBRE 2004, N. 13
“REQUISITI E MODALITÀ PER L’AUTORIZZAZIONE E L’ACCREDITAMENTO
DEI SERVIZI PER L’INFANZIA, PER L’ADOLESCENZA E PER IL SOSTEGNO
ALLE FUNZIONI GENITORIALI E ALLE FAMIGLIE
DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 2003, N. 9”

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 13 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 "Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti";

Visto il regolamento regionale 22 dicembre 2004, n. 13 "Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla l.r. 13 maggio 2003, n. 9";

Considerato che si rende necessaria la modifica del suddetto regolamento al fine di risolvere alcune problematiche emerse in sede di applicazione dello stesso;

Vista la proposta di regolamento del Consigliere Marco Luchetti;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di approvare l'allegato regolamento concernente modifica al regolamento regionale 22 dicembre 2004, n. 13 "Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla l.r. 13 maggio 2003, n. 9".

REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 22 DICEMBRE 2004, N. 13 “REQUISITI E MODALITÀ PER L’AUTORIZZAZIONE E L’ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER L’INFANZIA, PER L’ADOLESCENZA E PER IL SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI E ALLE FAMIGLIE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 2003, N. 9”**Art. 1**

(Modifica all’articolo 14 del regolamento 13/2004)

1. Al comma 2 dell’articolo 14 del regolamento regionale 22 dicembre 2004, n. 13 “Requisiti e modalità per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di

cui alla l.r. 13 maggio 2003, n. 9” le parole: “In via transitoria e fino al terzo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono validi per l’accesso al ruolo di educatore” sono sostituite dalle seguenti: “Le funzioni di educatore possono essere, altresì, svolte da coloro che hanno conseguito entro il 31 luglio 2008”.